

mercoledì 16 aprile 2003

IL NUOVO DIRITTO SOCIETARIO*I nuovi articoli 2498 e 2504 cc disciplinano gli effetti giuridici derivanti dalle trasformazioni***Fusioni con continuità processuale***La nuova società conserva diritti e obblighi di quella estinta***DI ANNA GENOVESE***

Sia la trasformazione sia la fusione comportano il subentro della società risultante da queste operazioni in tutti i diritti e gli obblighi facenti capo alle società estinte, ivi compresi i rapporti di carattere processuale (cfr. per la trasformazione il nuovo art. 2498 cc e per la fusione il nuovo art. 2504-bis cc). La successione della società risultante dalla trasformazione o dalla fusione alla società che si estingue, secondo dottrina e giurisprudenza, ha carattere universale. Si ritiene, pertanto, che la società risultante subentri anche nel diritto di uso dei segni distintivi della società estinta, e anche nell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, e in generale in tutte le posizioni giuridiche attive e passive della società che si estingue, comprese quelle controverse. Trasformazione e fusione, in questo senso, pur essendo semplici vicende di riorganizzazione dell'attività, comprendono effetti traslativi che vanno riferiti alle società, quali centri d'imputazione dei rapporti giuridici scaturenti dall'attività. Questi effetti traslativi, però, sono accessori a quello di fusione e rilevano solo sul terreno della diversa imputazione formale del patrimonio. Sicché, in caso di trasformazione e fusione della società, per gli immobili e i mobili registrati di proprietà della società che si estingue si dovranno effettuare, a favore della risultante, le trascrizioni nei rispettivi registri. È esclusa, invece, l'applicabilità delle prescrizioni sostanziali che potrebbero incidere sulla validità e sull'efficacia del trasferimento di proprietà (si pensi alla previsione che sancisce la nullità del trasferimento di immobili mancanti della certificazione urbanistica). In tema, la novità recata dalla riforma è l'espressa ricomprensione dei rapporti processuali della società che si estingue

Tizio agisce contro la Beta srl per inadempimento contrattuale e in primo grado ottiene una sentenza che condanna la Beta srl.

Dopo la notificazione della condanna, la Beta srl viene incorporata dalla Alfa spa. Successivamente, la Alfa spa propone appello nei confronti della sentenza e Tizio eccepisce l'inammissibilità del ricorso per assoluta carenza di legittimazione processuale della ricorrente.

LA SOLUZIONE

Ai sensi dei nuovi artt. 2498 e 2504-bis cc, la società risultante dalla trasformazione o riveniente dalla fusione conserva i diritti e gli obblighi della società che si trasforma o si estingue, e subentra anche in tutti i rapporti processuali di detta società. L'eccezione di Tizio è, perciò, infondata. La Alfa spa, però, deve dimostrare la propria legittimazione a impugnare la sentenza con il deposito in cancelleria, e la comunicazione alla parte avversaria di una copia dell'atto pubblico di fusione, oltre che dei documenti comprovanti l'effettuazione della pubblicità di cui all'art. 2504-bis cc.

**UN CASO
AL GIORNO
65**

fra quelli in cui la società risultante subentra. Con tale previsione si sono intese superare le incertezze che si erano manifestate in merito alle conseguenze processuali dell'estinzione che consegue alla trasformazione o alla fusione della

società. La trasformazione, infatti, comporta l'estinzione del soggetto societario che dismette il tipo societario originario per assumere uno diverso; e anche la fusione comporta l'estinzione di una, di più, o di tutte le società. L'incorporazione, in particolare, produce estinzione di tutte le società partecipanti alla fusione (incorporate) tranne una (incorporante), nella quale confluiscono il patrimonio e i diritti di partecipa-

zione dei soci delle altre società. La fusione in senso stretto, invece, comporta l'estinzione di tutte le società partecipanti alla fusione e la costituzione di una nuova società, nella quale confluiscono il patrimonio e i diritti di partecipazione dei soci delle società estinte.

CONSEGUENZE PROCESSUALI

Sul piano processuale l'estinzione della società che si trasforma, o

prende parte alla fusione, quale estinzione di una delle parti in causa, è idonea ad avere una serie di conseguenze. Tali conseguenze sono l'applicabilità al giudizio dell'art. 300 cpc, in materia di interruzione del processo e dell'art. 328 cpc in tema di sospensione dei termini di impugnativa; nonché la nullità della citazione notificata all'incorporata e dell'appello proposto contro una società che nelle more è stata incorporata, e del-

l'appello proposto dalla società riveniente; e anche nullità del mandato ad litem dato dai difensori della società incorporata. De iure conditio, però, la ricorrenza di tali conseguenze per l'estinzione della società che fosse trasformata o avesse preso parte alla fusione era incerta e dibattuta. Il problema è ora risolto, per la trasformazione, dal nuovo art. 2498 cc, e per la fusione, dal nuovo art. 2504-bis cc. La prosecuzione senza soluzione di continuità dei rapporti processuali della società estinta in capo alla società risultante è uno degli effetti legali di tali operazioni.

■ **LA LEGITTIMAZIONE
PROCESSUALE**

La legittimazione processuale della società risultante dalla trasformazione o dalla fusione, peraltro, ha carattere derivato. La società risultante dalla trasformazione o dalla fusione, perciò, deve presentare al giudice e comunicare alla controparte copia dell'atto pubblico di trasformazione o di fusione, e documenti da cui risulta l'effettuazione della pubblicità dell'atto di trasformazione o di fusione presso il registro delle imprese. Tale pubblicità è, infatti, condizione di efficacia sia della trasformazione (art. 2500 cc) sia della fusione (cfr. l'art. 2504-bis cc). La nuova disciplina, peraltro, lascia alcune incertezze relative al termine di decorrenza della fusione, e dei suoi effetti legali. Per

la fusione, infatti, è prescritto che gli effetti decorrano dall'iscrizione dell'atto di fusione relativa alla società incorporante o risultante dalla fusione, la quale deve essere successiva all'iscrizione riferita alle altre società partecipanti (cfr. l'art. 2504 cc). Bisogna stabilire se, in caso di mancata osservanza dell'ordine di effettuazione della pubblicità, gli effetti della fusione decorrano dall'iscrizione relativa alla società incorporante o risultante dalla fusione, ovvero dall'iscrizione definitiva del complesso procedimento pubblicitario (quale che essa sia). Si tenga presente inoltre che, in caso di fusione per incorporazione, la decorrenza dell'effetto può essere anche posticipata rispetto alla pubblicità dell'atto di fusione (art. 2504-

Schema di sintesi

Il caso

*Alfa spa, dopo avere incorporato Beta srl
appella una sentenza di condanna notificata a Beta srl*

*A norma degli artt. 2498 e
2504-bis cc, la società
risultante da una
trasformazione o da una
fusione subentra nei rapporti
processuali della società
trasformata o fusa*

La soluzione
*Alfa spa è legittimata
all'impugnativa, ma deve
provare la stipula e la
pubblicità dell'atto di fusione*

*A norma degli artt. 2500 e
2504-bis cc, la pubblicità
dell'atto di trasformazione o
di fusione nel registro delle
imprese è costitutiva degli
effetti di queste operazioni*